

# Comune di Napoli

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

OGGETTO

**Progetto per la manutenzione ordinaria delle facciate esterne del fabbricato sito in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n° 129/C**

Dati Catastali

N.C.E.U. Foglio 5 Particella 906 N.C.T. Foglio 70 Particella 486

Richiedente/i

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

## CAPITOLATO

Descrizione	Scala
<input checked="" type="checkbox"/> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - A 01	---
<input type="checkbox"/>	

IL VALUTATORE  
04/08/17  
Pr. [Signature]



Richiedente



Il Tecnico  
[Signature]

Novembre 2016



**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
PER LA SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE DEL FABBRICATO  
SITO IN NAPOLI, VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI, 129/c.**

**LAVORI A CORPO**

**OFFERTA AL MASSIMO RIBASSO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

*(articolo 3, comma 1, lettera ggggg -decies, del codice dei contratti)*

## **PARTE I - DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE**

### **CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

- Art. 1.1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 1.2 – AMMONTARE DELL'APPALTO
- Art. 1.3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 1.4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
- Art. 1.5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

- Art. 2.1 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- Art. 2.2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
- Art. 2.3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
- Art. 2.4 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- Art. 2.5 – DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE
- Art. 2.6 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
- Art. 2.7 – PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
- Art. 2.8 – STIPULA DEL CONTRATTO

### **CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE**

- Art. 3.1 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
- Art. 3.2 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- Art. 3.3 – PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE
- Art. 3.4 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
- Art. 3.5 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
- Art. 3.6 – PENALI IN CASO DI RITARDO
- Art. 3.7 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
- Art. 3.8 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
- Art. 3.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
- Art. 3.10 – RECESSO DAL CONTRATTO

### **CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA**

- Art. 4.1 – ANTICIPAZIONE
- Art. 4.2 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RATA DI SALDO
- Art. 4.3 – CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO
- Art. 4.4 – FATTURAZIONE ELETTRONICA
- Art. 4.5 – DIVIETO DI REVISIONE PREZZI
- Art. 4.6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

### **CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE**

- Art. 5.1 – CAUZIONE PROVVISORIA
- Art. 5.2 – GARANZIA FIDEIUSSORIA E CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 5.3 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
- Art. 5.4 – POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
- Art. 5.5 – POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

### **CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

- Art. 6.1 – VARIAZIONE DEI LAVORI
- Art. 6.2 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

## **CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- Art. 7.1 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
- Art. 7.2 – NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
- Art. 7.3 – PIANO DI SICUREZZA
- Art. 7.4 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA
- Art. 7.5 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
- Art. 7.6 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

## **CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

- Art. 8.1 – SUBAPPALTO
- Art. 8.2 – RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO
- Art. 8.3 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

## **CAPO 9 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

- Art. 9.1 – ACCORDO BONARIO
- Art. 9.2 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- Art. 9.3 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
- Art. 9.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

## **CAPO 10 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

- Art. 10.1 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
- Art. 10.2 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
- Art. 10.3 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

## **CAPO 11 – NORME FINALI**

- Art. 11.1 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
- Art. 11.2 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
- Art. 11.3 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
- Art. 11.4 – ACCESSO NELL'EDIFICIO DELLA CNPADC

## **PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **CAPO 12 – QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI**

Art. 12.1 - PRESCRIZIONI TECNICHE - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 12.2 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Art. 12.3 - ACQUA

Art. 12.4 - OPERE IN COPERTURA – EVENTUALE PANNELLO DI COPERTURA SANDWICH

Art. 12.5 – EVENTUALE PANNELLI IN POLICARBONATO alveolare

Art. 12.6 – EVENTUALI PANNELLI IN POLICARBONATO compatto

Art. 12.7 - MATERIALI FERROSI, LAMIERE E PROFILATI

Art. 12.8 - LEGNAMI

Art. 12.9 - RETI FISSE ANTICADUTA

Art. 12.10 - ELEMENTI METALLICI DI FISSAGGIO

Art. 12.11 – MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

Art. 12.12 - INTONACI

Art. 12.13 - APPLICAZIONE DI PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)

Art. 12.14 - OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURE

Art. 12.15 - CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE E CARTONGESSO

Art. 12.16 - CONTROLLI IN CORSO DI LAVORAZIONE

Art. 12.17 - IMPIANTO ELETTRICO

### **CAPO 13 – NOLEGGI**

### **CAPO 14 –TRASPORTI**

### **CAPO 15 – MATERIALI A PIE' D'OPERA O IN CANTIERE**

### **CAPO 16 - OPERE PROVVISORIALI PROPEDEUTICHE**

## **PARTE I - DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE**

### **CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

#### **Art. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere da imprenditore edile occorrenti per la sistemazione delle facciate esterne del fabbricato sito in Napoli via San Giacomo dei Capri n. 129/c;
2. Gli interventi previsti consistono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo (vedi relazione tecnica, elaborato grafico e C.M.E.) e salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori, in:
  - Approntamento del cantiere con tutte le lavorazioni e attrezzature previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Di seguito PSC), nonché quelle dettate dalla buona norma in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08);
  - Fornitura, montaggio, smontaggio di ponteggi metallici;
  - Ispezione puntuale di tutti i prospetti, dei frontalini, di tutti i balconi ed aggetti vari;
  - Spicconatura degli intonaci ammalorati dei frontalini dei balconi e dei relativi sottobalconi;
  - Rimozione degli intonaci di facciata ammalorati;
  - Asportazione di tutte le parti in cemento armato facciavista ammalorate fino ad ottenere un supporto solido con riporto a vista delle armature presenti;
  - Rimozione delle ossidazioni presenti sulle armature mediante spazzolatura eseguita con spazzole in acciaio arricciato manuali e/o spazzole in acciaio circolari su utensile elettrico (spazzolatura meccanica);
  - Lavaggio delle parti, di cui al punto precedente, con idropulitrice;
  - Trattamento delle armature corrose con idonei prodotti passivanti dei ferri d'armatura, mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva, monocomponente, a base di leganti cementizi, polimeri in polvere e inibitori di corrosione (tipo Mapefer.);
  - Ripristino dei calcestruzzi ammalorati rimossi con malte tixotropiche (fibrorinforzate) tipo Mapegrout;

- Lavaggio con idropulitrice delle parti in cui sono stati rimossi gli intonaci e sugli intonaci esistenti in buoni rimasti (tutti);
- Rifacimento degli intonaci precedentemente rimossi con idonee malte premiscelate da esterno, con l'inserimento di reti porta intonaco;
- Trattamento di tutti i vecchi intonaci con primer a microemulsione a base di polimeri in dispersione acquosa, con particelle molto fini ad elevato potere penetrante, anche su superfici a ridotta porosità (tipo **Primer 3296** della MAPEI), specifico per il consolidamento corticale di supporti di diversa natura meccanicamente "deboli" e "sfarinanti" mediante impregnazione.
- Realizzazione, con idonee malte premiscelate, della rasatura di finitura su tutte le superfici dello stabile e finite alla pezza;
- Tinteggiatura di tutte le superfici con idonee pitture murali da esterno ai silicati di calce;
- Realizzazione del trattamento impregnante per le copertine esistenti previo rifacimento delle sigillature;
- Demolizione e rimozione dei pavimenti e dei massetti;
- Realizzazione di strato impermeabilizzante eseguito con Mapelastic o similari;
- Rifacimento delle pavimentazioni rimosse con piastrelle da esterno (monocotture) compresa la fornitura in opera di zoccolini battiscopa;
- Rimozione della vecchia impermeabilizzazione sui lastrici di copertura (es. Copertura vani scala, cornicione e parapetto esterno al lastrico solare di copertura);
- Rifacimento del nuovo strato impermeabilizzante eseguito con manto in guaina polietilene da mm 4 fibro-rinforzata a fili continuo
- Fornitura in opera di una scossalina in lamiera zincata ad "U" da installarsi sui cornicioni su tutto il perimetro;
- Rimozione del corrimano della ringhiera metallica del lastrico solare;
- Fornitura in opera di nuovo corrimano metallico sulla ringhiera di cui al punto precedente;
- Riverniciatura di tutte le opere in ferro presenti (es ringhiere balconi) previa preparazione dei supporti con sverniciatura, applicazione vernice antiruggine e doppia mano di verniciatura finale di finitura con idonei smalti;
- movimentazione, compreso calo in basso, carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.

3. Le caratteristiche, la forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto - salvo eventuali variazioni disposte dalla Stazione appaltante ai sensi del successivo articolo 6.1 "Variazione dei lavori", nonché degli articoli 10, 11 e 12 del capitolato generale d'appalto D.M. 19/04/2000 n. 145, risultano specificate negli elaborati di progetto.
4. Si rimanda al progetto e relativi allegati – nonché al PSC, per quanto riguarda un'adeguata ed esauriente valutazione tecnica da parte dei concorrenti per l'esecuzione dei lavori, le condizioni e le modalità tecniche generali, nonché alle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti (Soprintendenza, VV.FF., ASL) e per quanto riguarda le prescrizioni relative al progetto del ponteggio. Il progetto dei ponteggi e piani di lavoro in quota e tutta la documentazione a corredo degli stessi dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori **almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori**.
5. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
6. Sono altresì compresi nell'appalto tutti i lavori, la prestazione di servizi relativi all'espletamento di pratiche amministrative, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati posti a base di gara, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
7. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.
8. Onere dell'impresa sarà quello di redigere **un Piano Operativo di sicurezza ed il P.I.M.U.S., conformemente alle indicazioni impartite nel PSC, che riassume le misure tecniche e organizzative che l'impresa adotterà per la gestione dei lavori e la salvaguardia dei lavoratori e per l'ambiente il tutto come meglio specificato al successivo art. 2.7 comma 2.**
9. Sono, inoltre, compresi nel prezzo offerto:
  - il trasporto, il tiro al piano e l'avvicinamento al luogo di esecuzione, comprese operazioni di carico e scarico con personale e mezzi propri, del materiale e di tutti gli accessori necessari per gli interventi in argomento;

- il ritiro di tutti gli imballaggi e di tutto il materiale residuo, con pulizia del luogo ad intervento eseguito;
  - tutti i materiali, accessori e maestranze necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
  - ogni eventuale maggiorazione tariffe per interventi extra orario;
10. la CNPADC potrà richiedere interventi urgenti non programmabili con 48 ore di preavviso;
11. si rimanda al cronoprogramma di cui all'art. 3.7 del presente CSA per l'individuazione della durata e della sequenza temporale delle singole lavorazioni. Tale cronoprogramma è parte integrante del progetto e del Piano di sicurezza e Coordinamento.
12. L'Impresa aggiudicataria nel corso dell'esecuzione dei lavori dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro.
13. Con l'offerta l'impresa, inoltre, prende atto che l'indicazione delle voci e delle quantità dei lavori non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta, che resta, comunque, fisso e invariabile.

#### **Art. 1.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad **€ 326.474,09** (Euro: trecentoventiseimilaquattrocentosettantaquattro/09) netto IVA, così suddiviso:

- **Importo netto lavori a base di gara soggetto a ribasso:**  
**€ 135.947,86** (euro: centotrentacinquemilanovecentoquarantasettemila/86);
- **Oneri relativi al costo della manodopera soggetti a ribasso.**  
**€ 179.311,26** (euro centosettantannvemilatrecentoundici/26)
- **Oneri relativi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:**  
**€ 11.214,97** (euro undicimiladuecentoquattordici/97)

L'IVA sarà regolata secondo la normativa vigente.

#### **Art. 1.3– MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è stipulato "**a corpo**" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. 207/10. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta  **fisso e invariabile**, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi riportati nei listini utilizzati:

- Edizione 2016 (secondo semestre), Opere Compiute DEI Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni;
- Elenco prezzi della Stazione Appaltante;

si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale d'appalto.

I Listini Prezzi utilizzati, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.

3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione tecnica. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio secondo la regola dell'arte.

#### **Art. 1.4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI**

1. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto d.P.R., la categoria prevalente è la **OG1**

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo €	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Ristrutturazione facciate	<b>OG1</b>	<b>II</b>	<b>SI</b>	<b>326.474,09</b>	<b>100,00</b>	<b>Prevalente</b>	<b>Max 30%</b>
<b>TOTALE</b>				<b>326.474,09</b>	<b>100,00</b>		

#### **Art. 1.5 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

- d.P.R. n. 445 del 2000: testo unico sulla documentazione amministrativa;
- D. Lgs. n. 81 del 2008: testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

- D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/124/CE;
- d.P.R. n. 207 del 2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Decreto-legge n. 133 del 2014: misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
- d.P.R. n. 246 del 1993: Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
- Circ. Min. Industria n. 124976 del 1993;
- D.L. n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
- Legge n. 11 del 2015: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015 (*c.d. Decreto Milleproroghe*);
- D.L. n. 69 del 2013 (convertito da L. 98/2013): Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
- d.P.R. n. 602 del 1973: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- Legge n. 286 del 2006: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- D.M. n. 40 del 2008: Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- Legge n. 136 del 2010: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- DM n. 55 del 2013: Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- DM n. 123 del 2004: Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge n. 109 del 1994 e dal regolamento generale di attuazione emanato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- UNI CEI ISO 9001:2008;
- d.P.R. n. 633 del 1972: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Legge n. 248 del 2006: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
- legge n. 939 del 1982; Legge n. 1423 del 1956: Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;
- Legge n. 575 del 1965: Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;
- Legge n. 646 del 1982: Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575;
- Legge n. 136 del 2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- D.M. n. 37 del 2008 : Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (pubblicato nella G.U. n° 61 del 12/03/2008 - in vigore dal 27/03/2008);
- Norme CEI EN 60439-4;
- Norme CEI 17-13/4;
- Norme CEI 23-12;

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 2.1 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario. Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel capitolato speciale d'appalto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

### **Art. 2.2 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del **contratto** d'appalto (oltre agli articoli non abrogati del Capitolato Generale), i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
  - a) il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per gli articoli non abrogati, dal D.P.R. n. 207/2010;
  - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
  - c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come elencati negli allegati alla documentazione di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 4;
  - d) il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i e le eventuali proposte integrative al predetto piano;

- e) il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 96, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
  - f) il cronoprogramma di cui [all'art. 40 del d.P.R. n 207/2010](#);
  - g) le polizze di garanzia;
  - h) l'offerta presentata dall'Appaltatore.
2. Devono intendersi **contrattualmente vincolanti** tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare:
- a) il Codice dei contratti, [D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.](#);
  - b) il d.P.R. n. 207 del 2010 ([per quanto non abrogato](#));
  - c) gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale d'Appalto n°145/2000;
  - d) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno, invece, parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico estimativo;
  - b) le quantità delle singole voci rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

#### **Art. 2.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto ed il progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore, inoltre, dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **Art. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva. Nel caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli [108 e 110](#) del Codice dei contratti.

## **Art. 2.5 – DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 *"Domicilio dell'appaltatore"* del capitolato generale d'appalto approvato con [D.M. 19 aprile 2000, n. 145](#); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 *"Indicazione delle persone che possono riscuotere"* del capitolato generale d'appalto citato, le generalità di tutte le persone autorizzate a riscuotere.
3. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

## **Art. 2.6 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente CSA e nella descrizione delle singole voci di cui alla documentazione tecnica di gara.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

#### **ART. 2.7 - PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO**

1. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, la metodologia generale degli interventi da eseguire, nonché per le prescrizioni organizzative e per quelle relative alle lavorazioni da realizzare nonché per i materiali, gli apparecchi, ed i metodi di prova e di verifica, la segnaletica generale del cantiere e la documentazione da presentare prima dell'inizio dei lavori, si rinvia a tutti gli elaborati allegati al Progetto.

L'operatore selezionato, pertanto, dovrà avvalersi di un'organizzazione di impresa che disponga di risorse tecniche e umane, di professionalità e competenze specifiche nel settore, con piena assunzione del rischio economico/organizzativo derivante da tale obbligazione al fine di garantire la presenza costante di maestranze qualificate sui luoghi sopra indicati.

2. Le modifiche in corso d'opera sono regolamentate dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 149.

#### **Art. 2.8 – STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto avverrà solo a seguito:

1. della decorrenza dei 35 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione efficace;
2. Consegna del cronoprogramma operativo concordato con i conduttori degli immobili e accettato dalla Direzione Lavori;
3. Resta fermo tutto quanto altro previsto nella *lex specialis* di gara.

## **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 3.1 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

1. Prima della stipula del contratto dovrà essere consegnata tutta la documentazione di legge;
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.
3. **Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.**
4. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, *non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono, comunque, dalla data della prima convocazione.* Decorso inutilmente il termine anzidetto e facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. È facoltà dell'Ente appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del formale contratto, alla consegna dei lavori; qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
6. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza di cui al successivo articolo 7.1 e 7.6 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
7. La Stazione appaltante si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

8. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
9. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

### **Art. 3.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 145 (centroquarantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. La ultimazione effettiva dei lavori sarà accertata con apposito "*verbale di fine lavori*" ed i giorni impiegati eventualmente in più, saranno considerati, a tutti gli effetti, "*ritardo nell'esecuzione dei lavori*" e conteggiati ai fini dell'applicazione della penale. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

### **Art. 3.3 – PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

#### **1. Proroga:**

- a) Se, per causa ad esso non imputabile, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 3.2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 35 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3.2.
- b) In deroga alle previsioni di cui al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se manchino meno di 35 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 3.2, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente;

in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

- c) La richiesta viene presentata al direttore di lavori che la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta viene presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce immediatamente il parere del Direttore dei Lavori.
- d) La proroga viene concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori nel caso in cui questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento viene riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
- e) Nelle ipotesi previste dal comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, se la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3.2, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- f) La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
- g) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 3.7; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 3.2 deve intendersi il termine intermedio previsto dal predetto articolo 3.7, comma 4 e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

## **2. Novazione:**

- a) Nel caso in cui la CNPADC in conseguenza di una variante o di un ordine di lavoro la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito.
- b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né la CNPADC può applicare le penalità per il ritardo.

### **Art. 3.4 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI**

1. Nel caso in cui si verificano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore. Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo [149, comma 1 e 2, del Codice dei contratti](#); per le sospensioni di cui al presente articolo all'appaltatore non spetta indennizzo alcuno.
2. Il verbale di sospensione dei lavori deve contenere:
  - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b. l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
  - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo [190 del d.P.R. n. 207 del 2010](#).
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. In assenza di adeguate motivazioni o se le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P., non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno efficacia alcuna.
6. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno precedente alla sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Una volta che siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di

effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P., è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 3.7.

#### **Art. 3.5 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.**

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine viene trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, che viene immediatamente trasmesso all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 3.4, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni qualora queste siano più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 1.3.2, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

#### **Art. 3.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'[art. 113-bis del d. Lgs n. 50/2016 comma 2](#), viene applicata ***una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.***

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) **nell'inizio dei lavori** rispetto alla data fissata dalla CNPADC/direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
  - b) **nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore** che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 3.1, comma 4;
  - c) **nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione**, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - d) **nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.**
  - e) **nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;**
3. Se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 3.7, la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), viene disapplicata e, se già addebitata, viene restituita.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di collaudo;
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 3.7      PROGRAMMA    ESECUTIVO    DEI    LAVORI    DELL'APPALTATORE    E                  CRONOPROGRAMMA**

1. ► Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, **prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo/operativo dei lavori per approvazione**, elaborato anche in relazione alle proprie scelte tecnologiche, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, pur non

modificando i tempi complessivi dell'appalto. Il programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto. Tale programma lavori redatto dall'Impresa e accettato dalla D.L. sarà lo strumento di riferimento per accertare il buon andamento dei lavori, anche in relazione alla perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere, per l'applicazione di eventuali penali, in caso di ritardi ingiustificati durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.

2. ► Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione dei Lavori previa approvazione del RUP, mediante un ordine di servizio, tutte le volte in cui ciò risulti necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. ► **I lavori devono, comunque, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo;** tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Il cronoprogramma esecutivo dei lavori deve essere conforme al termine contrattuale.

### **Art. 3.8 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono motivo di differimento di inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell' allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, i subappaltatori, i subaffidatari, altri incaricati dall'appaltatore ne i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 3.3 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 3.4, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 3.6, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 3.9.

#### **Art. 3.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. L'eventuale ritardo, che risulti imputabile all'appaltatore, nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale **superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, determina la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante** e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo [108 del Codice dei contratti](#).
2. La risoluzione del contratto si verifica dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. In caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 3.6, comma 1, è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo totale contrattuale, la CNPADC si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 9.4.

5. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al citato paragrafo non pregiudica il diritto della CNPADC di richiedere il risarcimento per il maggior danno subito in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
7. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.  
► Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui [agli artt. 108, e 109 del D.Lgs. n. 5/2016 e s.m.i.](#)

#### **Art. 3.10 - RECESSO DAL CONTRATTO**

3.1 La CNPADC ai sensi dell'[art. 109 del Codice](#), ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, previo il pagamento dei Lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo dei Lavori non eseguiti.

3.2 Il decimo dei Lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

3.3 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, l'Esecutore è tenuto a consegnare alla CNPADC, entro i successivi 15 giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e i lavori sino a tale data realizzati.

3.4 I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla CNPADC sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso.

3.5 La CNPADC può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

3.6 L'Esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di la CNPADC nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

## **CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 4.1 – ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'art. 8, comma 3 -bis, legge n. 11 del 2015 di conversione in legge, **con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. Decreto Milleproroghe)** per le gare riguardanti gli appalti di lavori bandite dopo il 21 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2017 è prevista nella gara d'appalto la corresponsione all'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.
2. Per tale anticipazione si applica l'art. 35, comma 18 del d. Lgs 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. n. 69/2013 (convertito da L. 98/2013), la CNPADC, **nel termine di 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, e subordinatamente alla costituzione della garanzia prevista sempre dall'art. 35 comma 18 del d. Lgs 50/2016**, corrisponderà all'Impresa, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% dell'importo contrattuale, mediante bonifico, sul conto corrente dedicato intestato all'Impresa riportante l'indicazione del CIG di cui al presente articolo.
4. La mancata presentazione della garanzia di cui al comma precedente entro il termine di presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, comporterà la decadenza dal beneficio dell'erogazione dell'anticipazione.

### **Art. 4.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RATA DI SALDO**

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto delle ritenute di cui al successivo punto 2, raggiunga **la cifra di € 80.000,00 (euro ottantamila/00).**
2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, sarà effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione / collaudo provvisorio finale, per lavori corrispondenti ad interventi regolarmente completati al netto delle ritenute di cui al precedente punto 2.
4. Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla CNPADC entro 30 giorni, con le condizioni dettate dal

contratto, (articolo 9), fatta salva, in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali.

5. **A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.**
6. Ai sensi dell'articolo 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, **l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:**
  - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 11.2 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) Ai sensi dell'articolo **113-bis, comma 1, del D. Lgs. 50/2016** e s.m.i. per procedere ai pagamenti l'Appaltatore dovrà, altresì, trasmettere alla CNPADC copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa Cassa Edile, nonché il piano operativo della sicurezza (POS).
7. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
  - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 9.3, comma 2 "contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera";
  - c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della

Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 6, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 9.3, comma 3.
9. La CNPADC, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, effettuerà tutti i pagamenti di cui sopra, esclusivamente mediante bonifico riportante l'indicazione del CIG.
10. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai commi che procedono, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. da parte delle Autorità competenti, la CNPADC potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

#### **Art. 4.3 - CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO**

1. Ai sensi dell'art. 200 del d.P.R. 207/2010, il conto finale sarà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione d'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria è costituita alle

condizioni previste dal suddetto **comma 6**, e cioè pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del cod. civ., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla CNPADC prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.
5. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 4.2, commi 5, 6 e 7.
6. La CNPADC, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, effettuerà il pagamento del conto finale, esclusivamente mediante bonifico riportante l'indicazione del CIG.

#### **Art. 4.4 - FATTURAZIONE ELETTRONICA**

1. La CNPADC attraverso il Servizio Acquisti invierà formale Autorizzazione all'emissione della fattura elettronica, solo a seguito del positivo esito dell'istruttoria condotta sulla:
  - ✓ corretta esecuzione dei lavori (emissione Certificato di Pagamento emesso dal Direttore dei Lavori) e validato dal R.U.P.;
  - ✓ validità dei documenti presentati;
  - ✓ regolarità contributiva;
  - ✓ [eventuale] documentazione prescritta da specifiche normative.
2. Si evidenzia che l'invio anticipato della fattura rispetto alla ricezione della suddetta Autorizzazione comporterà il rifiuto automatico della fattura stessa.
3. Si precisa che la CNPADC, in qualità di Ente di previdenza obbligatoria ancorché di diritto privato, è soggetta alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici. Saranno, pertanto, respinte sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail.
4. La corretta compilazione della Fattura elettronica dovrà contenere, pena il rigetto della stessa, oltre gli altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:
  - ✓ il numero del codice identificativo gara "CIG";
  - ✓ IVA in regime di scissione di pagamento (codice "S");
  - ✓ Il numero dell'ordinativo di lavoro comunicato nel documento di trasmissione del Contratto d'Appalto.